

## AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:** CONSIGLIO DI STATO - ROMA, SEZIONE SETTIMA R.G. n. 6533/2022

**2. Nome delle ricorrenti:**

Proff.sse Anna Bruno (c.f. BRNNNA6T53D086O) Simonetta Franzoni (c.f. FRNSNT74H56B03X) e Lo Iacono Filippa (c.f. LCNFPP62M60G273M)

**3. Indicazione dell'amministrazioni intimate:**

- il l Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (già, per entrambi, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca), in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*
- il Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**4. Indicazione dei controinteressati:**

- proff.rri Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde e Rebecca Palma;
- **e nei confronti dei:** proff.rri Francesco Alati, Tiziana Amato, Tindara Maria Scolaro, Maria Teresa Fimognari, Paola Martino, Carmen Lanzotti, Francesco Alati, Carla Baldoni, Maria Pia Catalano, Mara Grossi, Angela Panzarella, Angela Pelliccia, Anna Spadafora, Francesco Anselmi, Giovanna Barone, Pasqualina Antonietta Benincasa, Tiziana Bianconi, Serena Briotti, Caterina Bruno, Carmela Burgio, Giovanna Cagnetta, Daniela Calcagno, Anna Candelora, Giovanna Cannavò, Francesca Cecchi, Andrea Celestini, Filomena Cesarano, Maria Cristina Cesarano, Marina Ciurcina, Paola Colò, Rossana Cursio, Laura Dell'Aera, Annalisa Dell'Olio, Angela Di Maria, Laura Di Masi, Assunta Maria Antonietta Di Sarra, Laila Fantoni, Federica Farina, Francesco Fulvio Feliciello, Paola Ghiselli, Annalisa Lamagna, Nicoletta Lattanzio, Cinzia Rosaria Licata D'Andrea, Maria Lima, Assunta Limatola, Paola Lippolis, Laura Malatesti, Sabrina Malizia, Anna Chiara Marabello, Rosa<sup>1</sup>

Mennella, Sonia Migliuri, Silvia Moretta, Stefania Muscolo, Antonietta Napolitano, Immacolata Nava, Antonella Nocca, Carmela Pipino, Laura Raciti, Leonarda Ricupero, Giosue Rollo, Francesco Rutigliano, Clotilde Sansone, Maria Serrone, Adele Sidoti, Gianna Spitelli, Antonella Tarantino, Celeste Testaverde, Annamaria Tuccillo, Maria Vernengo, Patrizia Zambataro, Maria Tindara Scolaro e Simonetta Spatafora.

#### **5. Estremi della decisione impugnata con il ricorso per revocazione:**

Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6568/2022, pubblicata il 25.07.2022.

#### **6. Sunto dei motivi del ricorso per revocazione**

- ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE EX ART. 395, N. 5 CPC – ERRORE REVOCATORIO PER CONTRASTO TRA GIUDICATI DELLO STESSO CONSIGLIO DI STATO –

La sentenza va riformata, ai punti 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1. laddove ritiene che l'appello presentato da Bruno, Franzoni e Lo Iacono sia infondato considerando non applicabile il principio dell'assorbimento.

In estrema sintesi la Sentenza sostiene l'inapplicabilità al caso di specie ritenendo che il principio dell'assorbimento riguardi solo gli esami di abilitazione e non i concorsi e che la tutela cautelare concessa e consistita nell'ammissione alla prova scritta, nonostante il superamento della stessa e della prova orale per merito, non possa comportare il consolidamento della posizione in graduatoria, con la relativa immissione in ruolo.

Detta tesi argomentativa si scontra con quanto sostenuto in senso diametralmente opposto dallo stesso Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 169 del 19.01.2016, in riferimento sempre a concorso a dirigente scolastico, secondo cui *“costituisce, nella specie, dato non contestato che le appellanti, a seguito dell'ammissione con riserva, ha superato le prove scritte ed orali, con conseguente “assorbimento” dell'esito negativo delle prove preselettive. Alla luce di quanto esposto, l'appello è fondato e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado, con conseguente obbligo dell'amministrazione pubblica resistente di inserire ..omissis... a pieno titolo,*<sup>2</sup>

*nella graduatoria definitiva relativa al concorso in esame” .*

Negli stessi termini si è espresso sempre il Consiglio di Stato con plurime sentenze sempre di segno favorevole all'applicabilità del principio dell'assorbimento ovvero sentenze, sezioni VI e VII nn. 200/2021; 360/2021; 2036/2021; 6174/2020; 6183/2020; 6184/2020; 6185/2020; 6187/2020; 6188/2020; 1453/2022; 1455/2022; tutte coincidenti nell'affermare il consolidamento della posizione del dirigente scolastico che abbia superato la prova preselettiva per via giudiziale e poi per merito le prove scritte ed orali e risulti regolarmente immessa in ruolo.

Ed allora la decisione risulta palesemente viziata per contrasto con giudicati non tenendo in considerazione la stessa giurisprudenza del medesimo plesso giurisdizionale che proprio su identica questione si è espressa applicando il principio del consolidamento della posizione del dirigente scolastico, così confermando l'immissione in ruolo e assicurandone la permanenza in servizio.

Devesi ribadire che le appellanti hanno superato con merito entrambe le prove del concorso, sia la prova scritta che la prova orale, tant'è che è sono state inserite dal M.I. nella graduatoria generale di merito ed hanno sottoscritto regolare contratto a tempo indeterminato superando il periodo di prova e formazione e così svolgendo l'attività di dirigente scolastico.

Devesi pure ricordare che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato prima con decreto cautelare e poi con Ordinanza cautelare ne disponeva l'ammissione alla prova scritta.

Quindi gli effetti del giudicato cautelare si limitavano a disporre solo l'ammissione alla prova scritta che le appellanti sostenevano e superavano con merito.

Tant'è che venivano ammesse alla prova orale, pure superata con successo.

In altri termini gli effetti della misura cautelare si esaurivano nell'ammissione alla prova scritta mentre poi le attività successive di svolgimento della prova scritta e della prova orale venivano effettuate dalle appellanti con merito e dunque superate.

Lo stesso M.I. inseriva le appellanti nella graduatoria di merito e sottoscriveva il contratto di dirigente scolastico compiendo tutti gli atti, a partire dalle prove<sup>3</sup>

scritte e orali, atti a determinare il consolidamento della posizione delle appellanti.

Nel caso di specie trova dunque applicazione il principio dell'assorbimento, avendogli permesso l'amministrazione di partecipare alle prove concorsuali successive, che venivano superate poiché le odierne appellanti, sebbene ammesse alla prova scritta con provvedimento giurisdizionale, hanno superato la stessa prova scritta per merito ed hanno così avuto accesso alla prova orale, che hanno superato ancora una volta brillantemente, venendo così assunte presso la provincia e le sedi di interesse.

Sicché l'inserimento a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito del concorso, con la sottoscrizione del contratto di lavoro comportava il consolidamento delle posizioni delle Prof.sse Bruno, Franzoni e Lo Iacono.

In tal senso depone anche l'evidenza normativa, di cui all'art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 convertito nella L. n. 168/2005, erroneamente interpretata nella sentenza gravata.

Detta disposizione chiarisce come “consegua ad ogni effetto, l'abilitazione o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli, che abbiano superato le prove di esame, scritte e orali, anche se l'ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali”, con ciò facendo riferimento anche espressamente al titolo per il quale concorrono i candidati e, quindi, applicabile alle appellanti.

Non è sufficiente richiamare la rubrica della disposizione per limitarne il campo di applicazione dovendosi far riferimento ad un'interpretazione logico-letterale con conseguente applicazione ai concorsi pubblici e non solo alle procedure di abilitazione professionale.

Non solo. Secondo l'orientamento espresso estensivamente da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato anche in tema di corsi ed esami universitari, nei casi di ammissione con riserva del candidato si ingenera una situazione di affidamento che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dall' articolo 4 del D.l. n. 115 del 2005 (Consiglio di Stato, sez. VI, 25/07/2019, n. 5263; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 01/04/2019, n. 2155). E dunque, trasponendo detto principio alla fattispecie di interesse, il completamento del percorso concorsuale<sup>4</sup>

e lo svolgimento concreto e positivo delle funzioni di dirigente scolastico costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, “l'applicazione del principio sancito dall'articolo 4 comma 2-bis, citato” (ibidem). Dette pronunce pertanto, non solo affermano l'applicazione estensiva del citato articolo, esaltandone il valore di principio, ma evidenziano il valore preminente del legittimo affidamento ingenerato nel candidato che non solo abbia positivamente superato gli esami, ma abbia, nella vicenda di interesse, addirittura esercitato le funzioni di dirigente scolastico.

- ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE EX ART. 395 CPC PER ERRORE DI FATTO

Secondo quanto statuito recentemente da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, “L'errore di fatto revocatorio consiste ... nel c.d. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa: la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale, che giustifica l'applicazione dell'art. 395 c.p.c., deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato” (Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2022, n.3203).

Orbene Codesto Ecc.mo Giudicante non ha correttamente esaminato l'effettiva posizione delle Proff.sse Bruno, Franzoni e Lo Iacono; infatti ha ritenuto ai punti 10.2, 11, 11.1, 11.2, 12 che le posizioni delle appellanti seppur peculiare poteva solo eventualmente giustificare il riesercizio del potere amministrativo, tramite nuova prova preselettiva.

Ed invero la posizione delle ricorrenti in revocazione poggiava non solo sul superamento delle prove di concorso e sul suo inserimento in graduatoria, divenuta ad esaurimento ma anche sulla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di dirigente scolastico, nel quale il Ministero, dopo aver decretato l'avvenuto superamento del periodo di formazione e di prova, non prevedeva alcuna clausola risolutiva concernente il giudizio (vedesi contratti del 04/08/2020<sup>5</sup>

della Prof. Bruno Anna e del 0/07/2020 della Prof. Lo Iacono Filippa, con ciò comprovando il consolidamento definitivo della posizione delle interessate. Tali circostanze dovevano quindi comportare l'accoglimento dell'appello stante il chiaro consolidamento delle posizioni di Bruno; Franzoni e Lo Iacono.

Ed invece la sentenza perviene alla previsione di una nuova prova preselettiva, in conseguenza della mancata valutazione, in punto di mero fatto, della situazione peculiare delle Proff.sse Bruno, Franzoni e Lo Iacono, le quali non solo hanno superato brillantemente le prove di concorso, ma anche il periodo di prova ed hanno perciò sottoscritto regolare contratto individuale di lavoro con il Ministero, non sottoposto ad alcuna condizione, ed attualmente svolgono le funzioni ed i compiti di dirigente scolastico.

Ove la sentenza avesse tenuto conto di tale dato fattuale, in virtù del richiamo avrebbe anche dovuto conformarsi dalla stessa statuito: “in situazioni del genere “vi sono l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale” (Corte Cost. n. 108 del 2009). Su tali basi la stessa sentenza quivi gravata “Alla luce della peculiare situazione in cui versano le appellanti e tenuto conto dell'avvenuta trasformazione della graduatoria di concorso - che essendo divenuta ad esaurimento attutisce gli effetti di un eventuale inserimento in graduatoria di un soggetto rispetto alla posizione degli altri candidati idonei - in applicazione dei menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrate idonee a svolgere le funzioni di dirigente scolastico, e del non contrastante, ma anzi convergente, interesse delle appellanti alla permanenza in graduatoria” doveva decidere per l'accoglimento dell'appello.

Circostanza, ritualmente dedotta e non controversa, che le Prof.sse Bruno, Franzoni e Lo Iacono svolgono attualmente l'attività professionale oggetto della procedura concorsuale, con la conseguenza che essa hanno interesse, alla prosecuzione di tale attività e quindi ad ottenere la conferma definitiva del suo inserimento in graduatoria, divenuta ad esaurimento ex d.l. 30 dicembre 2019, n. <sup>6</sup>

162, sulla base non solo del principio di affidamento ma anche di conservazione degli atti giuridici, che quindi consente di riconoscere un convergente interesse dell'amministrazione a confermare le ricorrenti nell'esercizio di funzioni già positivamente svolte senza alcuna ulteriore prova. Risulta infatti *ictu oculi* che, ove l'Ecc.mo Giudicante avesse preso atto dell'effettivo, positivo ed attuale svolgimento delle funzioni di dirigente scolastico da parte delle ricorrenti, avrebbe deciso per l'accoglimento dell'appello.

/ / /

Si censura altresì la sentenza nel punto 10.2 riguardo la natura della preselezione. Ed infatti la preselezione di che trattasi non costituisce, a mente del bando, prova concorsuale in senso proprio, essendo invece prevista nell'ottica di ridurre ragionevolmente il numero dei partecipanti, altrimenti troppo elevato, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali (art. 7 del bando), esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici per il posto da ricoprire (cfr. TAR Sardegna, n. 4825/2004, 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, 8 agosto 2003, n. 11038).

In fattispecie analoga il Consiglio di Stato (Sez. VI, 13.10.2020, n. 6174) ha ritenuto che “il D.L. n. 104/2013, conv. dalla L. n. 128/2013 non considera il test preselettivo quale “prova di legittimazione professionale ad essere ammessi al concorso”, né tanto meno idoneativa, bensì quale meccanismo di scrematura numerica di coloro che avevano presentato la domanda di partecipazione a quel concorso;

- con la decisiva conseguenza, provocata in primo luogo dall'intervento normativo del 2013 (successivo allo svolgimento delle prove concorsuali), di rendere superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento del test preliminare, per limitare la verifica di professionalità all'esclusivo superamento delle prove scritte e orali”. Pertanto ha predicato “la superfluità del test preselettivo, peraltro mai considerato ai fini della individuazione della professionalità dei candidati, con conseguente legittimità della permanenza nella graduatoria finale di quei candidati che, seppur ammessi con riserva per effetto del noto decreto cautelare emesso dal Consiglio<sup>7</sup>

di Stato, abbiano superato positivamente le prove scritte ed orali previste nel bando di concorso” con conseguente applicabilità dell'articolo 4 comma 2-bis, citato. Non può attribuirsi dunque alla prova preselettiva una valenza di vera e propria prova concorsuale, anche perché il bando di concorso non qualifica come prova concorsuale la prova preselettiva, con la conseguenza di rendere superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento del test preliminare, per limitare la verifica di professionalità all'esclusivo superamento delle prove scritte e orali (Consiglio di Stato, 13.10.2020, n. 6183). In particolare, all'art. 7 si legge: “1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale”. Ed inoltre, all'art. 6, comma 8, si afferma che “... Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio”. In disparte tali considerazioni relative alla specifica procedura, occorre anche evidenziare che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell'art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115/2005 ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l'accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all'interessato di ottenerlo, rimuovendo l'ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l'effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice (Corte Costituzionale, 9 aprile 2009, n. 108). Ne consegue che il consolidamento della posizione delle appellanti non è da collegarsi al provvedimento cautelare ma all'accertamento amministrativo, tramite le prove concorsuali, conclusesi con esito favorevole, sicchè è sorto il diritto all'inserimento nella graduatoria di merito a pieno titolo avendo già sottoscritto rispettivamente, in data 08.11.2019, in data 21/10/2020 e in data 04/11/2019, contratto individuale di lavoro.

La sentenza n. 1350/2022 della VI Sezione del Consiglio di Stato sebbene a seguito del consolidamento delle prove scritte e orali superate preveda di ripetere la prova preselettiva, il M.I. con nota m\_pi.AOODGPER.REGISTRO<sup>8</sup>

UFFICIALE.U.0026615.12-07-2022, inoltrava alla Dott.ssa Coppolelli specifica comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per il rifacimento della prova preselettiva. Ciò facendo, il M.I. faceva venire meno quanto statuito nella sentenza n. 1350/2022 ovvero, **“l'applicazione dei principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico, e del non contrastante, ma anzi convergente, interesse delle appellanti alla permanenza in graduatoria”**.

Con tale sentenza, è stata sancita **l'idoneità alla funzione di dirigente** e, in conseguenza di ciò, il **diritto alla permanenza nella graduatoria di merito a pieno titolo**.

Addirittura, in data 29/07/2022, il M.I. notificava il decreto di depennamento della dirigente Coppolelli Anna dalla graduatoria generale di merito.

Avverso le sentenze n. 1350/2022 del del 25/02/2022 e n. 3132/2022 del 26/04/2022 della VI Sezione del Consiglio di Stato veniva proposto ricorso per revocazione con istanza inibitoria. In data 01/08/2022 con decreti presidenziali nn. 3945 e 3946/2022 della VII sezione del Consiglio di Stato, veniva sospesa l'efficacia esecutiva delle sentenze n. 1350/2022 e n. 3132/2022.

Il M.I. in data 29/07/2022 notificava alle prof.sse Bruno Anna, Lo Iacono Filippa e Franzoni Simonetta, con singole note, l'avvio del procedimento di depennamento dalla graduatoria del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto nel 2017, in esecuzione della impugnata sentenza del Consiglio di Stato n. 6568 del 25 luglio 2022. Ad ogni modo, si vuole ricordare che è stata già affrontata una situazione relativa ai dirigenti scolastici della Regione Sicilia nel 2004 allorquando, nonostante il non superamento della prova scritta, veniva disposto, a sanatoria, che:

- I dirigenti scolastici già assunti, hanno sostenuto una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio svolto nel corso del servizio medesimo;

Le Dott.sse Bruno, Franzoni e Lo Iacono hanno **superato brillantemente le uniche prove** concorsuali previste da bando, posizionandosi rispettivamente ai posti n. 487, 2441, 1042 e **superato brillantemente l'anno di prova**.

**Pur avendo diritto alla permanenza in graduatoria a pieno titolo** sia per analogia sia per la richiamata equità di trattamento per vicende analoghe ha comunque, in subordine, diritto allo stesso trattamento dei dirigenti siciliani, concorso 2004.

/ / /

- ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE EX ART. 395 CPC – SUSSISTENZA ERRORE REVOCATORIO DI FATTO E DI DIRITTO
- ASSOLUTA FONDATEZZA DELL'APPELLO E DEI MOTIVI SULLE RISPOSTE AI QUESITI – MOTIVAZIONE ERRONEA E PERPLESSA

Il Consiglio di Stato ritiene infondato l'appello anche riguardo alle risposte ai quesiti ai punti 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, per cui deve essere pronunciata la revocazione anche sotto tale profilo.

L'amministrazione ha proceduto ad una verifica meramente nozionistica della preparazione dei candidati, fissando una soglia di sbarramento per rientrare negli 8.700 candidati risultante dal moltiplicare per tre il numero dei posti indicati nel bando (ovvero 2900). Per effetto dell'entrata in vigore del D.L. del 30/12/2019 n. 165 convertito dalla legge n. 8/2020 la graduatoria è divenuta ad esaurimento con ampliamento dei posti a 3420, pertanto moltiplicando per tre i posti a concorso dovevano superare la prova preselettiva almeno 10260 candidati. Per effetto di tale ampliamento di posti il voto per superare la prova preselettiva poteva essere ben al di sotto di 71/100.

La previsione, in nuce, della prova preselettiva si pone infatti, come argomentato, in contrasto con i principi cardine dell'ordinamento.

Sul punto la giurisprudenza recentissima ha affermato, in relazione alla prova preselettiva, l'irragionevolezza della mera predeterminazione di una soglia di sbarramento numerico-quantitativa ancorché astrattamente proporzionata rispetto al numero dei posti messi a concorso, in mancanza della predeterminazione di una soglia di sufficienza ancorata al tipo e/o alla quantità di risposte esatte fornite dal candidato, risulta vieppiù evidente se si considera che essa espone i candidati a preselezioni più o meno rigorose sulla base di variabili imprevedibili, quali ad esempio il numero in concreto dei partecipanti al concorso (TAR Lazio, sez. III<sup>10</sup>

bis, n. 6204 del 9.06.2020).

L'effetto irragionevolmente restrittivo della partecipazione al concorso risulta ancora più evidente se si considera che, secondo quanto sopra osservato, la prova selettiva non assolve ad una funzione propriamente valutativa della preparazione concorsuale richiesta, ma si realizza mediante quiz a risposta multipla su materie di base anche eterogenee rispetto a quelle oggetto delle prove concorsuali *stricto sensu* intese (TAR Lazio, sez. III bis, n. 6204 del 9.06.2020).

Tant'è che il bando della procedura concorsuale *de qua* ha escluso che il punteggio conseguito in detta prova possa concorrere alla formazione del voto finale di merito.

Parimenti, è stato dimostrato come ben sei quesiti avevano più di una risposta corretta mentre il M.I. ha ammesso solo una risposta esatta. Tanto ha determinato l'esclusione delle appellanti, che avendo avuto un approccio ai suddetti quesiti non di tipo nozionistico ma problematico, ha individuato, se non la risposta indicata come esatta dal Ministero, una soluzione sostanzialmente corretta. Proprio dette risposte hanno determinato un punteggio inferiore a quello che ha di fatto consentito l'ammissione alle prove concorsuali, come si evince dall'elenco prodotto in primo grado con i voti delle appellanti, cosicché la prova di resistenza deve intendersi soddisfatta con gli atti ritualmente prodotti.

Dacché l'erroneità della sentenza in riferimento al mancato superamento della prova di resistenza, nella specie, dimostrata dal voto minimo fissato dal bando per accedere alla prova scritta e dai voti conseguiti dalle appellanti, con riferimento ai quesiti in discussione.

Pure errato il riferimento alla prova di resistenza atteso che nel caso di specie è la stessa amministrazione che rappresenta l'errore sui quesiti risultando palese che le risposte esatte erano più di una, senza per ciò solo sconfinare nel merito e necessitare di prova di resistenza.

Ed invero l'annullamento della prova preselettiva infatti stante l'autonomia delle altre prove concorsuali non potrebbe comportare differenze di posizioni in quanto proprio il superamento delle prove ha fatto conseguire la qualifica dirigenziale, per effetto del consolidamento della propria posizione.

Per bando di concorso (art. 4), la prova preselettiva non si sarebbe espletata se <sup>11</sup>

non ci fosse stato un numero di partecipanti tale da renderla necessaria per “scremare il numero degli stessi”; ciò a conferma di quanto scritto nel bando di concorso ove è ben chiarito che la preselettiva non è prova concorsuale.

Si vuole precisare che gli idonei, classificatisi dal posto 2900 al posto 3420 nella graduatoria di merito non possono mai raggiungere la posizione in graduatoria delle odierne ricorrenti posizionate rispettivamente al posto n. 487, 2441 e 1268 in quanto hanno conseguito, alle uniche prove concorsuali scritte e orali, un punteggio inferiore a quello delle dirigenti Bruno, Franzoni e Lo Iacono. Si ricorda che la prova preselettiva, non attribuisce alcun punteggio per la graduatoria di merito.

Il bando di concorso, all’Art. 15 Vincitori ai commi 1,2,3 sancisce che

- “Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito” e le Dott. Bruno, Franzoni e Lo Iacono lo sono;

- I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascunUSR. 3.; e la Dott.sse Bruno, Franzoni e Lo Iacono sono state assegnate ai ruoli regionali;

- I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato; le Dott.sse Bruno, Franzoni e Lo Iacono hanno sottoscritto, comunque, contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ancora la data delle prove preselettive non ha tenuto conto che molte delle docenti risultavano impegnate negli esami di maturità. Sul punto è fin troppo evidente che il Consiglio di Stato non può limitarsi a rilevare l’inammissibilità per mancata indicazione dell’impegno in tali attività, posto che è noto che gran parte delle docenti partecipano agli esami di maturità e tanto è evincibile dalla domanda di partecipazione al concorso e dagli atti prodotti in primo grado, rimanendo comunque dimostrata la disparità di trattamento concorsuale tra docenti di scuole di grado diverso.

/ / /

**7. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito**<sup>12</sup>

*www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 6533/2022) nella sottosezione "Ricerche", sottosezione "Registro Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del Consiglio di Stato – Roma nella voce "Attività giurisdizionale CdS", sottovoce "Ricorsi";

**8. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. VII del Consiglio di Stato - Roma, con Decreto presidenziale n. 3963/2022;**

**9. Testo integrale del ricorso per revocazione con istanza inibitoria ex art. 56 ed ex art. 55 C.P.A.;**

**10. Testo integrale della Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI, n. 65680/2022** pubblicata il 25.07.2022 e non notificata, resa sull'appello n. 4781/2020 proposto dalla Proff.sse Anna Bruno, Simonetta Franzoni e Lo Iacono Filippa avverso la Sentenza del TAR Lazio, sez. III bis, n. 6204/2020, di rigetto dell'appello.

**Avv. Oreste Morcavallo**